

Unione dei Comuni di Airasca - Buriasco - Scalenghe - Airasca (Torino)
Statuto dell'Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe.

Statuto dell'Unione di Comuni
denominata

*“Unione dei Comuni di
Airasca-Buriasco-Scalenghe ”*

**fra i Comuni di
AIRASCA – BURIASCO - SCALENGHE**

Approvato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26/03/2015 (Airasca)
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2015 (Buriasco)
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2015 (Scalenghe)

SOMMARIO

TITOLO I - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità e scopi
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Sede dell'Unione
- Art. 5 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 6 - Organi di governo dell'Unione
- CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE*
- Art. 7 - Composizione, costituzione e durata
 - Art. 8 - Competenze del Consiglio
 - Art. 9 - Funzionamento
 - Art. 10 - I Consiglieri dell'Unione
 - Art. 11 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
 - Art. 12 - Adunanze

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 13 - Elezione del Presidente dell'Unione e durata in carica
- Art. 14 - Competenze
- Art. 15 - Il Vice Presidente dell'Unione

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Art. 16 - Composizione, nomina, cessazione, competenze e funzionamento

TITOLO III - FUNZIONI E SERVIZI

CAPO I – FUNZIONI

- Art. 17 - Funzioni trasferite
- Art. 18 - Espletamento delle funzioni e Piano strategico

Art. 19 - Modalità di gestione

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 20 – Adesione

Art. 21 - Recesso

Art. 22 - Scioglimento

TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 23 - Separazione tra politica e gestione

Art. 24 - Principi generali di gestione

CAPO II – PERSONALE

Art. 25 - Principi di organizzazione

Art. 26 – Struttura organizzativa e personale

Art. 27 - Segretario

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 28 - Principi generali

Art. 29 - Principi generali del controllo interno

CAPO II – RISORSE

Art. 30 – Patrimonio

Art. 31 – Attività finanziaria

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 32 - Imparzialità e trasparenza

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 33 - Regime transitorio

Art. 34 - Soluzione delle controversie

Art. 35 - Entrata in vigore

TITOLO I - ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. L' "Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe" nel prosieguo definita "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi quali individuati nel presente Statuto.
2. L'Unione è ente locale dotato di autonoma soggettività giuridica di diritto pubblico, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Unione, fermo restando il suo adeguamento alle norme superiori che intervengano nel tempo.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni aderenti.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e i servizi trasferiti all'Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale, e a non esercitarli tramite altra forma di cooperazione.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l'Unione promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, attivando un'armonizzazione delle funzioni che potranno essere delegate alla stessa, ovvero l'Unione potrà gestire per conto dei Comuni aderenti i servizi che a questa verranno delegati.
2. In particolare, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:
 - a. sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
 - b. pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;
 - c. efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi.
3. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
 - a. valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 - b. cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio e con Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
 - c. promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso l'adesione ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
 - d. aderire alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3 - Durata

1. L'Unione ha la durata di 10 anni dalla data della firma dell'atto costitutivo.
2. È tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni per i Comuni che al 30 giugno dell'anno precedente la scadenza, non manifestino volontà contraria attraverso deliberazione consiliare assunta con le maggioranze previste per l'adesione.

Art. 4 - Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Airasca.
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
3. Il presidente dell'Unione, di iniziativa propria o su richiesta della Giunta, può disporre che le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgano in altro luogo all'interno del territorio dell'Unione.
4. L'Unione individua apposita sezione, sul proprio sito internet, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. L'Unione, in ogni suo atto e nel sigillo, può fregiarsi con il nome di "Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe".
2. Con deliberazione di Consiglio dell'Unione sarà approvato lo stemma dell'Unione.
3. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO **CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 6 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio dell'Unione
 - b. il Presidente dell'Unione
 - c. la Giunta dell'Unione
2. Gli organi dell'Unione sono costituiti, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti gettoni e indennità, retribuzioni o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali, previa autorizzazione della Giunta.
3. La durata del mandato dei componenti del Consiglio dell'Unione coincide con quella del mandato nell'ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
4. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di composizione degli organi, di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.

CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 7 - Composizione, costituzione e durata

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni aderenti per la gestione delle funzioni ovvero dei servizi che verranno gestiti in forma associata; determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.
2. Il Consiglio ha il numero massimo di componenti stabilito dalla legge, in rapporto alla popolazione dei comuni che aderiscono all'unione. È composto dal Sindaco e tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza ove presente, per ciascun Comune partecipante.
3. Lo statuto dovrà essere modificato nella composizione del Consiglio, in relazione al recesso od all'adesione di nuovi Comuni, al fine di garantire la rappresentanza di questi ultimi, nel limite massimo del numero di consiglieri stabilito dalla legge.

4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
5. Entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Unione, e successivamente entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale o dalla data di ammissione all'unione di un nuove Ente, ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti all'interno dei suoi componenti con il sistema del voto limitato.
6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza .
7. Il Consiglio dell'Unione delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto
8. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. E' competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Adotta a maggioranza assoluta un regolamento sul proprio funzionamento e sulle prerogative consiliari.

Art. 9 - Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio sono valide alla presenza di almeno il cinquanta per cento dei componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente, e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
2. La prima seduta consiliare è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione.
3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno almeno 5 giorni antecedenti la data della seduta. In caso di urgenza la convocazione deve essere inoltrata entro 3 giorni antecedenti la seduta.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi proposti.
5. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito Regolamento.

Art. 10 - I Consiglieri dell'Unione

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

Art. 11 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di 15 giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione all'atto della loro efficacia.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei modi e dall'organo da cui è stato eletto, con le modalità previste, nel rispetto del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza.

Art. 12 - Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 13 - Elezione del Presidente dell'Unione e durata in carica

1. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta e con voto palese il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni aderenti.
1. Durante il proprio mandato ogni Sindaco ricopre la carica di Presidente dell'Unione, a decorrere dalla data di elezione, per un massimo di 12 mesi consecutivi e può essere rieletto, consecutivamente, una volta sola.
2. Il Presidente cessa dalla carica - oltre che per scadenza del mandato o dimissioni - in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e deve contenere la proposta di un Sindaco candidato alla presidenza.
4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Giunta.
5. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione.
6. In caso di dimissioni, queste devono essere rassegnate al Consiglio dell'Unione per iscritto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.
7. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento del Consiglio.

Art. 14 – Competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. Egli esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare e fatte salve le norme del Regolamento di organizzazione, il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione;
 - b. presiede la Giunta dell'Unione;
 - c. nomina i responsabili dei Servizi dell'Unione, secondo le indicazioni della giunta;
 - d. può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;
 - e. individua il Segretario dell'Unione ed affida gli incarichi di cui al successivo art. 26 c.6;

- f. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - g. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - h. entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio – ai fini dell'approvazione - della proposta delle "Linee programmatiche" che formano il proprio programma amministrativo predisposto dalla giunta;
 - i. nomina il Vice segretario, secondo le indicazioni fornite dalla giunta, se previsto dal Regolamento di funzionamento Uffici e Servizi.
4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Art. 15 - Il Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal sindaco più giovane di età.

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 16 - Composizione, nomina, cessazione, competenze e funzionamento

1. La Giunta dell'Unione è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti, e da un numero di membri, scelti dal Presidente dell'unione tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati, utile a raggiungere il numero di Assessori previsti dalla normativa vigente, in rapporto all'entità della popolazione dell'Unione. I Sindaci possono altresì delegare, con atto formale, un proprio assessore per tutta la durata del mandato.
2. Il Presidente dell'Unione è il Presidente della Giunta.
3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni:
 - per dimissioni volontarie
 - se membri di diritto in quanto Sindaci dei Comuni aderenti: in caso di decadenza dall'incarico;
 - se membri in quanto esponenti dell'esecutivo dei Comuni aderenti: in caso di decadenza del proprio Sindaco ovvero revoca, da parte di quest'ultimo, dell'incarico di Assessore;
 - in caso di decadenza del Presidente;
 - in caso di revoca da parte del Presidente.
4. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
5. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che, per legge o per regolamento, non siano attribuibili alle competenze di altri organi.
6. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione, svolgendo anche nei suoi confronti attività propositive e di impulso.
7. La Giunta istituisce le posizioni organizzative ed attribuisce, acquisite le valutazioni da parte del competente organo di controllo, la retribuzione di posizione e di risultato.
8. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO III - FUNZIONI E SERVIZI

CAPO I – FUNZIONI

Art. 17 - Funzioni trasferite

1. L'Unione potrà esercitare, su espressa delega dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, le funzioni fondamentali ovvero l'Unione potrà gestire per conto dei Comuni aderenti i servizi ad essa delegati.
2. In riferimento a “funzioni fondamentali” si intendono quelle così definite dalla normativa vigente, esteso a specificazioni del loro contenuto rinvenibile in leggi anche successive al presente Statuto, nonché nel piano strategico di cui all'articolo successivo.
3. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 18 - Espletamento delle funzioni e Piano strategico

1. Il Piano strategico definisce modi, tempi e risorse - umane, patrimoniali e finanziarie – per l'avvio delle funzioni trasferite, potendo altresì attribuirle alla loro definizione.
2. E' garantito il mantenimento dei livelli occupazionali.
3. L'Unione può stipulare convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e ovvero di particolari servizi.
4. L'unione può delegare servizi a consorzi, o ad altri soggetti ammessi dalla legge.
5. Il Piano Strategico sarà adottato dal Consiglio dell'Unione e inviato per presa d'atto ai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 19 - Modalità di gestione

1. Le funzioni, i servizi e le attività conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica;
 - c. con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli enti locali.

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICHE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 20 – Adesione

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio Comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. Tale ammissione, previa approvazione della deliberazione di adesione da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.

Art. 21 - Recesso

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere con deliberazione del Consiglio comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, non prima di 3 anni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2. La presa d'atto del recesso è deliberata dal Consiglio dell'Unione entro il mese di luglio e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione dei rappresentanti dell'Ente receduto.

4. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.

5. In particolare:

a. obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, tranne che per le spese del personale distaccato o comandato che non venisse trasferito al Comune medesimo, le quali faranno carico ad esso per i tre esercizi finanziari successivi al recesso, comprendendo in essi quello in cui viene assunta la deliberazione, limitatamente alla propria quota parte;

b. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c. interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

Art. 22 – Scioglimento

1. L'Unione è sciolta in modo consensuale a seguito di deliberazione assunta da parte dei Consigli di tutti i Comuni aderenti con le stesse procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie, e comunque non prima di 3 anni dall'istituzione dell'Unione.

2. Determina altresì lo scioglimento, il recesso dalla medesima da parte di più della metà dei Comuni aderenti, anche in tempi diversi, purché non prima di 3 anni dalla costituzione.

3. Lo scioglimento ha efficacia dal 31 dicembre dell'anno in corso, se sono comunque trascorsi almeno 6 mesi dall'adozione delle deliberazioni di scioglimento. Qualora le deliberazioni venissero assunte nel secondo semestre dell'anno, lo scioglimento dell'Unione avverrà con decorrenza al 31 dicembre dell'anno successivo.

4. Il personale dell'unione ad essa trasferito precedentemente, ritorna nel Comune presso il quale prestava servizio originariamente, mentre quello assunto successivamente a tempo indeterminato dall'Unione per concorso o prove selettive, può essere trasferito ad uno dei Comuni, già costituenti l'Ente, ovvero viene posto in mobilità secondo le norme vigenti al momento dello scioglimento.

TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 23 - Separazione tra politica e gestione

1. L'attività dell'Unione è improntata al rispetto del principio di separazione tra attività di gestione e attività di indirizzo politico amministrativo: gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili dei servizi con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 24 - Principi generali di gestione

1. E' assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. E' assunto come principio generale di ripartizione degli introiti derivanti da progetti generici dell'Unione, non finalizzati, o da contributi generici derivanti da Enti sovra locali quello, della distribuzione procapite per Comune di appartenenza all'Unione.

CAPO II – PERSONALE

Art. 25 - Principi di organizzazione

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a. organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b. razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c. efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione, unitamente alla dotazione di personale di cui all'articolo seguente.

Art. 26 – Struttura organizzativa e personale

1. L'Unione ha una propria dotazione organica con relativo organigramma di personale ed una propria struttura organizzativa composta da uffici e servizi, approvate da parte della Giunta dell'Unione .
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.
3. Il Segretario dell'Unione ha compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività organizzativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, oppure conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali nonché la contrattazione collettiva anche decentrata.
5. Il personale è inquadrato nell'organigramma complessivo secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione della struttura e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato, ai sensi della legge in materia di Enti Locali al riguardo vigente.

Art. 27 – Segretario

1. Il Presidente dell'Unione, si avvale del Segretario di un comune facente parte dell'Unione, secondo le disposizioni di Legge, per le funzioni da essa stabilite. La durata dell'incarico cessa con il mandato del Presidente
2. Sino alla individuazione del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione.
3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione , può prevedere la figura del vicesegretario che coadiuva il Segretario dell'Unione, ovvero lo sostituisce in caso d'impedimento , ovvero assenza per ferie e/o malattia. Qualora anche il Vice Segretario non fosse disponibile, le

funzioni vengono assegnate, dal Presidente, per il tempo strettamente necessario, ad un Segretario Comunale in servizio anche temporaneo su un Comune aderente all'Unione.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 28 - Principi generali

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
3. I trasferimenti ordinari dei Comuni all'Unione sono definiti in ragione del numero di abitanti di ciascun Comune.
4. I trasferimenti straordinari dei Comuni all'Unione riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
5. Il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.
6. L'Unione ha un proprio patrimonio e ad essa competono gli introiti derivanti da entrate patrimoniali, tasse, tariffe e contributi sui servizi di cui assume la titolarità, per legge od attribuzione dei singoli Comuni.

Art. 29 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

CAPO II – RISORSE

Art. 30 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - b. dalle partecipazioni societarie;
 - c. altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

Art. 31 - Attività finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione, e in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge.
2. I Comuni, per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire, a favore della stessa, risorse finanziarie, nel rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.
4. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 32 - Imparzialità e trasparenza

1. L'Unione, con appositi regolamenti, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 33 - Regime transitorio

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari – e comunque sino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione - si applicano i Regolamenti vigenti nei rispettivi Comuni aderenti all'Unione.
2. Sino all'individuazione del tesoriere dell'Unione il servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione. Sino alla nomina dell'organo di revisione e del nucleo di valutazione, l'Unione si avvale dell'organo di revisione e del nucleo di uno dei comuni aderenti.

Art. 34 - Soluzione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l'interpretazione del presente Statuto è cercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo le controversie sono deferite ad un arbitro nominato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune associato che per ultimo lo ha approvato.